Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2003

che stabilisce norme per l'attuazione della decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile

[notificata con il numero C(2003) 5185]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/277/CE, Euratom)

(GU L 87 del 25.3.2004, pag. 20)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2008/73/CE, Euratom della Commissione del 20 dicembre 2007	L 20	23	24.1.2008

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2003

che stabilisce norme per l'attuazione della decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile

[notificata con il numero C(2003) 5185]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/277/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) ad e) e lettera g),

considerando quanto segue:

(1) Il meccanismo comunitario istituito dalla decisione 2001/792/CE, di seguito definito «il meccanismo», è inteso a dare un supporto in caso di emergenze gravi, che richiedano una reazione urgente, comprese le emergenze che si verifichino nel contesto della gestione delle crisi cui fa riferimento il titolo V del trattato sull'Unione europea. In tal caso si terrà conto della dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'uso del meccanismo comunitario di protezione civile nella gestione delle crisi di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea.

(2) Il meccanismo è destinato a contribuire a garantire una migliore protezione, in primo luogo delle persone, ma anche dell'ambiente e della proprietà in caso di emergenze gravi, tra cui anche gli episodi di inquinamento marino dovuti a cause accidentali come stabilito dalla decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali ([2]).

(3) La partecipazione al meccanismo comunitario è aperta agli Stati membri, ma va anche aperta alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein, alla luce della decisione del Comitato misto SEE n. 135/2002, del 27 settembre 2002, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE ([3]). Per quanto riguarda i paesi candidati, la partecipazione va aperta ai paesi firmatari di un protocollo d'intesa con la Commissione.

(4) Va istituita una procedura per la trasmissione di informazioni aggiornate sulle risorse disponibili negli Stati che partecipano al meccanismo per differenti tipi di intervento, per agevolare la mobilitazione di squadre d'intervento, di esperti e di altre risorse in caso d'emergenza e per garantire un impiego migliore di tali risorse.

(5) Viene istituito un Centro di monitoraggio e informazione accessibile 24 ore su 24 e capace di reagire immediatamente, a disposizione degli Stati che partecipano al meccanismo e della Commissione.

([1]) GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.
([2]) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.
([3]) GU L 336 del 12.12.2002, pag. 36.

▼B

(6) Il Centro di monitoraggio e informazione rappresenta un elemento essenziale del meccanismo, dal momento che garantisce collegamenti ininterrotti con i punti di contatto operativi della protezione civile degli Stati che partecipano al meccanismo. Nel caso di emergenze, il Centro di monitoraggio e informazione fornisce accesso immediato a informazioni indispensabili su esperti, squadre di intervento e altri tipi di supporto a disposizione.

(7) Viene istituito il Sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze (CECIS) per consentire le comunicazioni e lo scambio di informazioni tra il Centro di monitoraggio e informazione e i punti di contatto designati.

(8) Il CECIS costituisce un elemento fondamentale del meccanismo, in quanto garantisce l'autenticità, la completezza e la riservatezza delle informazioni scambiate tra gli Stati che partecipano al meccanismo in condizioni normali e di emergenza.

(9) Il CECIS è istituito sulla base di un piano di attuazione completa nell'ambito del progetto PROCIV-NET condotto e finanziato nel contesto di un programma per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni, il programma IDA, ai sensi della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa a una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) ([1]), modificata da ultimo con decisione n. 2046/2002/CE ([2]), e della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) ([3]), modificata da ultimo con decisione n. 2045/2002/CE ([4]).

(10) La disponibilità di esperti in grado di organizzare e coordinare squadre di intervento costituisce un elemento importante del meccanismo comunitario. Per consentire di selezionare in maniera adeguata gli esperti necessari, è fondamentale stabilire criteri di selezione comuni.

(11) Vanno definiti i compiti degli esperti e la procedura per il loro invio in missione.

(12) Va istituito un programma di formazione, volto a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile garantendo la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento e migliorando la competenza degli esperti. Il programma deve comprendere corsi ed esercitazioni comuni e un sistema di scambi, cui si aggiungeranno lezioni, studi di casi, gruppi di lavoro, simulazioni ed esercizi pratici adeguati al contesto di ciascun intervento. L'istituzione del programma di formazione corrisponde anche allo spirito della risoluzione 2002/C 43/01 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, intesa a rafforzare la cooperazione in materia di formazione nel settore della protezione civile ([5]).

(13) Nel quadro del meccanismo comunitario, la definizione di chiare regole di intervento è importante per assicurare un'assistenza efficiente in caso di emergenza.

(14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 1999/847/CE ([6]),

([1]) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.
([2]) GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4.
([3]) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9.
([4]) GU L 316 del 20.11.2002, pag. 1.
([5]) GU C 43 del 16.2.2002, pag. 1.
([6]) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente decisione stabilisce norme di attuazione della decisione 2001/792/CE, Euratom, per quanto riguarda:

1) informazioni sulle pertinenti risorse a disposizione per gli interventi di soccorso della protezione civile;

2) l'istituzione di un Centro di monitoraggio e informazione;

3) l'istituzione di un Sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze, di seguito definito «CECIS»;

4) le squadre di valutazione e coordinamento, compresi i criteri per la selezione degli esperti;

5) elaborazione di un programma di formazione;

6) interventi all'interno e all'esterno della Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a) per «Stati partecipanti» si intendono gli Stati membri, i paesi candidati firmatari di un protocollo d'intesa con la Commissione, nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;

b) per «paesi terzi» si intendono i paesi che non partecipano al meccanismo;

▼M1

c) per «squadre di intervento» si intendono le risorse umane e materiali, compresi i moduli di protezione civile (di cui agli articoli 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater*) istituiti dagli Stati membri per gli interventi di protezione civile;

d) per «squadre di supporto all'assistenza tecnica» si intendono le risorse umane e materiali istituite dagli Stati membri per svolgere le funzioni di supporto.

▼B

CAPITOLO II

RISORSE DISPONIBILI

Articolo 3

1. Gli Stati partecipanti forniscono alla Commissione le seguenti informazioni sulle risorse disponibili per gli interventi di soccorso della protezione civile:

a) le squadre di intervento identificate in conformità con l'articolo 3, lettera a), della decisione 2001/792/CE, Euratom, e in particolare:

 i) le dimensioni delle squadre e i tempi di mobilitazione previsti;

 ii) la loro disponibilità per interventi all'interno degli Stati partecipanti e in paesi terzi;

 iii) la loro disponibilità per missioni di breve, media o lunga durata;

 iv) i loro mezzi di trasporto e il loro grado di autonomia;

 v) qualunque altra informazione pertinente;

▼B

b) gli esperti selezionati in conformità con l'articolo 3, lettera b), della decisione 2001/792/CE, Euratom.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono regolarmente aggiornate.

3. Il Centro di monitoraggio e informazione, istituito a norma dell'articolo 4, raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le trasmette tramite il CECIS, istituito a norma dell'articolo 7.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 si basano su uno scenario di missione all'interno degli Stati partecipanti e all'esterno di tali paesi.

▼M1

Articolo 3 bis

1. Fatta salva la realizzazione di moduli supplementari, i moduli di protezione civile soddisfano i requisiti generali stabiliti nell'allegato II.

2. Le squadre di supporto all'assistenza tecnica soddisfano i requisiti minimi stabiliti nell'allegato III.

3. I moduli di protezione civile e le squadre di supporto all'assistenza tecnica possono essere costituiti da risorse fornite da uno o più Stati membri.

4. Se un modulo di protezione civile o una squadra di supporto all'assistenza tecnica sono costituiti da più componenti, l'approntamento di tale modulo o squadra di supporto nell'ambito di un intervento può limitarsi alle componenti necessarie per effettuare l'intervento medesimo.

Articolo 3 ter

1. Gli elementi di autonomia di seguito indicati si applicano ai singoli moduli di protezione civile, secondo quanto indicato nell'allegato II:

a) ricoveri adeguati alle condizioni climatiche prevalenti;

b) generazione di energia elettrica e illuminazione per far fronte ai consumi della base operativa e delle apparecchiature necessarie per svolgere la missione;

c) impianti igienico-sanitari per il personale del modulo;

d) generi alimentari e acqua a sufficienza per il personale del modulo;

e) personale medico o paramedico, strutture e forniture mediche per il personale del modulo;

f) aree di stoccaggio delle apparecchiature del modulo e manutenzione di queste ultime;

g) apparecchiature per la comunicazione con gli altri soggetti coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento in loco;

h) trasporti in loco;

i) logistica, apparecchiature e personale per istituire una base operativa e per iniziare la missione senza indugio all'arrivo sul posto.

2. La conformità ai requisiti di autonomia è garantita dallo Stato membro che offre l'assistenza:

a) assegnando al modulo di protezione civile il personale, le apparecchiature e i beni di consumo necessari; o

b) prendendo le disposizioni necessarie sul luogo delle operazioni; o

c) prendendo le necessarie disposizioni preliminari per associare una squadra d'intervento non autonoma ad una squadra di supporto all'assistenza tecnica, al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo

▼M1

3 *quater* prima di trasmettere le informazioni sul modulo di protezione civile interessato, secondo quanto indicato nell'articolo 3, paragrafo 1.

3. Il periodo di autonomia che deve essere garantito all'inizio della missione non può essere inferiore a uno dei periodi indicati di seguito:

a) 96 ore;

b) i periodi indicati nell'allegato II per i singoli moduli di protezione civile.

Articolo 3 quater

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che:

a) i moduli di protezione civile siano in grado di operare con altri moduli di protezione civile;

b) le squadre di supporto all'assistenza tecnica siano in grado di operare con altre squadre di supporto all'assistenza tecnica e con i moduli di protezione civile;

c) le componenti di un modulo di protezione civile siano in grado di operare congiuntamente come un unico modulo di protezione civile;

d) le componenti di una squadra di supporto all'assistenza tecnica siano in grado di operare congiuntamente come un'unica squadra di supporto all'assistenza tecnica;

e) i moduli di protezione civile e le squadre di supporto all'assistenza tecnica, se intervengono al di fuori dell'UE, siano in grado di operare con capacità internazionali di reazione alle catastrofi che intervengono in aiuto dello Stato colpito;

f) i responsabili delle squadre, i loro vice e i funzionari di collegamento dei moduli di protezione civile e delle squadre di supporto all'assistenza tecnica partecipino ai corsi di formazione e alle esercitazioni necessari che la Commissione organizza a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della decisione 2007/779/CE, Euratom.

▼B

CAPITOLO III

IL CENTRO DI MONITORAGGIO E INFORMAZIONE

Articolo 4

Viene istituito un Centro di monitoraggio e informazione accessibile e capace di reagire immediatamente 24 ore al giorno, con sede negli edifici della Commissione.

Articolo 5

Nei periodi di funzionamento ordinario, il Centro di monitoraggio e informazione provvede in particolare a:

1) aggiornare regolarmente le informazioni fornite dagli Stati che partecipano al meccanismo in merito alle squadre di intervento e agli esperti identificati e selezionati a norma dell'articolo 3, lettere a) e b), della decisione 2001/792/CE, Euratom nonché sugli altri tipi di supporto e sulle risorse mediche che possono rendersi disponibili per l'intervento;

2) mettere in comune le informazioni ricevute sulle capacità degli Stati partecipanti di produrre sieri e vaccini o altre risorse mediche necessarie nonché sulle riserve disponibili per gli interventi di soccorso in caso di emergenza grave, e raccogliere tali informazioni nel sistema di informazione dotato della protezione adeguata;

▼B

3) aggiornare regolarmente le procedure di lavoro e di emergenza;

4) comunicare regolarmente con i punti di contatto degli Stati partecipanti allo scopo di preparare eventualmente una relazione sulle emergenze gravi;

5) partecipare al programma «lessons learnt» (basato sull'esperienza acquisita in seguito agli interventi effettuati) e diffonderne i risultati;

6) partecipare alla preparazione, all'organizzazione e al seguito dei corsi di formazione;

7) partecipare alla preparazione, all'organizzazione e ai follow-up delle esercitazioni pratiche e teoriche.

Articolo 6

Nel caso in cui si verifichi un'emergenza grave, il Centro di monitoraggio e informazione si attiva conformemente alle disposizioni di cui al Capitolo VII.

CAPITOLO IV

IL SISTEMA COMUNE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PER LE EMERGENZE

Articolo 7

Viene istituito un Sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze (CECIS).

Articolo 8

Il CECIS è composto da tre elementi:

a) un livello di rete, costituito dalla rete fisica che collega le autorità competenti, i punti di contatto presenti negli Stati partecipanti e il Centro di monitoraggio e informazione;

b) un livello di applicazione, costituito dalle banche dati e dagli altri sistemi di informazione necessari allo svolgimento degli interventi di soccorso della protezione civile, e in particolare per:

 i) trasmettere le notificazioni;

 ii) garantire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra il Centro di monitoraggio e informazione e i punti di contatto;

 iii) raccogliere le informazioni su sieri e vaccini, sulle altre risorse mediche e sulle riserve disponibili;

 iv) diffondere l'esperienza acquisita grazie agli interventi;

c) un livello di sicurezza, costituito dall'insieme di sistemi, norme e procedure necessari per tutelare la riservatezza dei dati immagazzinati e scambiati tramite il CECIS.

Articolo 9

1. Il CECIS è istituito e opera sulla base della decisione n. 1719/1999/CE e della decisione n. 1720/1999/CE.

2. L'attività del livello di rete è basata sull'utilizzo dei «Servizi transeuropei per la telematica tra amministrazioni» (Trans-European Services for Telematics between Administrations — TESTA), un servizio generale IDA, come stabilito dall'articolo 4 della decisione n. 1720/1999/CE.

▼B

3. Il livello di applicazione è costituito da una banca dati multilingue destinata al web, accessibile via TESTA e tramite una normale applicazione di posta elettronica SMTP.

4. Il livello di sicurezza è basato sull'utilizzo di un'infrastruttura a chiave pubblica per gruppi chiusi di utilizzatori (Public Key Infrastructure for Closed User Groups, IDA PKI-CUG), un servizio generale IDA, come stabilito dall'articolo 4 della decisione n. 1720/1999/CE.

Articolo 10

La gestione dei documenti, delle banche dati e dei sistemi di informazione classificati fino al livello «EU RESTRICTED/RESTREINT UE» (UE riservato) nell'ambito del CECIS si svolge conformemente alle norme della decisione 2001/264/CE del Consiglio ([1]) e della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione ([2]).

Per la trasmissione dei documenti e delle informazioni classificate «EU CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE» (UE riservatissimo) o di livello superiore occorrono accordi specifici tra il mittente e i destinatari.

In una fase successiva la classificazione di sicurezza del sistema CECIS sarà potenziata in base alle esigenze.

Articolo 11

1. Gli Stati partecipanti presentano alla Commissione le informazioni opportune tramite il «modello di scheda del paese» di cui all' ►**M1** allegato I ◄.

2. Gli Stati partecipanti forniscono informazioni sui punti di contatto nell'ambito dei servizi di protezione civile o, se opportuno, di altri servizi chiamati a intervenire in caso di catastrofe naturale, tecnologica, radiologica o ambientale, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali.

3. Gli Stati partecipanti notificano immediatamente alla Commissione qualunque variazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 12

Viene istituito un gruppo di utilizzatori costituito da rappresentanti nominati dagli Stati partecipanti e incaricato di coadiuvare la Commissione nelle operazioni di convalida e collaudo del CECIS.

Articolo 13

1. Viene istituito un piano di attuazione completa per l'attuazione del CECIS, in base al quale la Commissione:

a) sottoscrive accordi specifici nel contesto dei contratti quadro IDA per la realizzazione della rete e dei livelli di sicurezza;

b) in seguito a gare con procedura aperta, sottoscrive accordi per lo sviluppo e la convalida del livello di applicazione e per la realizzazione degli studi di fattibilità;

c) si accerta che tutte le persone coinvolte nelle fasi di sviluppo e di convalida e nei successivi studi di fattibilità siano in possesso del nulla osta necessario per trattare almeno le informazioni classificate «EU CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE» a norma della decisione 2001/264/CE del Consiglio e della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione;

([1]) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
([2]) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

▼B

d) garantisce la gestione del progetto in vista dell'installazione finale del CECIS. A tal fine la Commissione elabora e aggiorna una programmazione generale e coordina le fasi di sviluppo, convalida e messa in funzione insieme agli Stati partecipanti e ai contraenti selezionati. La Commissione, inoltre, tiene conto delle necessità e delle esigenze degli Stati partecipanti;

e) garantisce il monitoraggio, la convalida dell'intero CECIS e dei diversi livelli che lo costituiscono e ne esegue il collaudo con l'aiuto del gruppo di utilizzatori;

f) garantisce la formazione dei formatori nonché l'informazione periodica degli Stati partecipanti sullo stato di avanzamento del progetto;

g) garantisce la sicurezza del progetto, principalmente non consentendo la diffusione non autorizzata delle informazioni sensibili;

h) garantisce, attraverso il proprio centro dati, l'adeguato collegamento del server a TESTA e la sua disponibilità almeno allo stesso livello di servizio del resto della rete;

i) garantisce la messa in funzione dell'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) attraverso il centro di telecomunicazioni;

j) fornisce il supporto necessario nella fase di attuazione del progetto e in quella successiva, nel corso della quale provvede inoltre alle necessarie operazioni di manutenzione.

2. Gli Stati partecipanti garantiscono il rispetto degli impegni assunti nel modello di scheda del paese, come il collegamento alla rete TESTA II, la disponibilità di browser e clienti e-mail conformi e l'applicazione delle procedure PKI nei tempi e nei modi previsti.

CAPITOLO V

SQUADRE DI COORDINAMENTO E/O DI VALUTAZIONE, COMPRESI I CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI

Articolo 14

Gli Stati partecipanti trasmettono e aggiornano periodicamente le proprie informazioni sugli esperti selezionati a norma dell'articolo 3, lettera b), della decisione 2001/792/CE, Euratom.

Articolo 15

Gli esperti sono classificati in base alle seguenti categorie:

a) esperti tecnici;

b) esperti per la valutazione;

c) esperti nell'ambito di una squadra di coordinamento;

d) coordinatore capo.

Articolo 16

1. Gli esperti tecnici sono in grado di fornire assistenza su questioni specifiche e altamente tecniche e sui rischi ad esse connessi e si rendono disponibili per effettuare missioni.

2. Gli esperti per la valutazione sono in grado di fornire una valutazione della situazione e una consulenza sul modo di affrontarla e si rendono disponibili per effettuare missioni.

3. Gli esperti della squadra di coordinamento possono comprendere un vice capo coordinatore, responsabili logistici, addetti alle comunicazioni e altre figure professionali secondo le necessità. Qualora venga loro richiesto, gli esperti tecnici e di coordinamento possono entrare a

▼B

far parte della squadra di coordinamento al fine di coadiuvare il coordinatore capo per l'intera durata della missione.

4. Il coordinatore capo sarà incaricato in particolare di guidare la squadra di valutazione e di coordinamento durante gli interventi. La persona in questione manterrà i contatti necessari con le autorità del paese colpito, con il Centro di monitoraggio e informazione, con le altre organizzazioni internazionali e, in caso di interventi di soccorso della protezione civile fuori dal territorio degli Stati partecipanti, anche con lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea o con il suo rappresentante, con la delegazione della Commissione europea nel paese e con l'ufficio o il rappresentante ufficiale dell'Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) nel paese.

Articolo 17

Le informazioni sugli esperti vengono raccolte dalla Commissione in una «banca dati degli esperti» e rese disponibili tramite il CECIS.

Articolo 18

In caso di necessità, gli esperti seguono il programma di formazione previsto dall'articolo 21.

Articolo 19

Quando pervenga una richiesta di assistenza, gli Stati partecipanti hanno il compito di attivare gli esperti disponibili e di metterli in contatto con il Centro di monitoraggio e informazione.

Articolo 20

1. Il Centro di monitoraggio e informazione è in grado di mobilitare e inviare, con brevissimo preavviso, gli esperti contattati dagli Stati partecipanti.

2. Il Centro di monitoraggio e informazione segue la procedura di invio basata sulla conferma di missione attualmente in uso presso la Commissione per il distacco di esperti in situazioni di emergenza, in cui sono precisati gli elementi seguenti:

a) la conferma scritta della missione;

b) gli obiettivi della missione;

c) la durata prevista della missione;

d) i dati sulla persona da contattare in loco;

e) le condizioni di copertura assicurativa;

f) l'indennità giornaliera a copertura delle spese;

g) le condizioni specifiche di pagamento;

h) le linee guida per esperti tecnici, esperti per la valutazione, esperti di coordinamento e coordinatori capo.

CAPITOLO VI

IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Articolo 21

1. Viene istituito un programma di formazione per gli interventi di soccorso della protezione civile. Il programma comprende corsi generali e corsi specifici, esercitazioni e un sistema di scambi degli esperti. Il programma è destinato ai gruppi di destinatari di cui all'articolo 22.

▼B

2. La Commissione è incaricata del coordinamento e dell'organizzazione del programma di formazione. Essa definisce i contenuti e il calendario del programma di formazione.

Articolo 22

I gruppi di destinatari del programma di formazione sono:

a) le squadre d'intervento degli Stati partecipanti;

b) i responsabili delle squadre d'intervento degli Stati partecipanti, i loro vice e i funzionari di collegamento;

c) gli esperti degli Stati partecipanti di cui all'articolo 15;

d) il personale chiave operante presso i punti di contatto nazionali;

e) i funzionari delle istituzioni comunitarie.

Articolo 23

I corsi generali e specifici sono destinati ai diversi gruppi di destinatari di cui all'articolo 22, lettere da b) a e).

Articolo 24

Le esercitazioni, in particolare per quanto riguarda i gruppi di destinatari di cui all'articolo 22, lettera a), hanno la finalità di:

a) migliorare la capacità di risposta e la pratica necessaria delle squadre che soddisfano i criteri per partecipare agli interventi di soccorso della protezione civile;

b) migliorare e verificare le procedure e definire un linguaggio comune per il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile e per ridurre i tempi di risposta nelle emergenze gravi;

c) migliorare la cooperazione operativa tra i servizi della protezione civile degli Stati partecipanti;

d) condividere l'esperienza acquisita;

▼M1

e) rafforzare l'interoperabilità dei moduli di protezione civile.

▼B

Articolo 25

Il sistema di scambio di esperti prevede lo scambio di esperti tra gli Stati partecipanti e/o la Commissione per permettere loro di:

1) acquisire esperienza in altri settori;

2) familiarizzarsi con le varie tecniche e procedure operative utilizzate;

3) studiare le soluzioni adottate da altri servizi di emergenza e istituzioni partecipanti.

Articolo 26

Ove opportuno, saranno offerte ulteriori opportunità di formazione volte a soddisfare le esigenze note per uno svolgimento corretto ed efficiente degli interventi di soccorso della protezione civile.

Articolo 27

1. La Commissione garantisce la coerenza tra il livello dei corsi e i loro contenuti.

▼B

2. Gli Stati partecipanti e la Commissione designano, per ogni sessione di formazione, le persone che seguiranno i corsi.

3. La Commissione organizza un adeguato sistema di valutazione delle azioni di formazione proposte.

CAPITOLO VII

INTERVENTI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA COMUNITÀ

Articolo 28

Fase di allerta

1. Qualora si verifichi un'emergenza grave all'interno degli Stati partecipanti o se ne presenti un rischio imminente, che abbia o sia in grado di avere effetti transfrontalieri, o che possa dar luogo a una richiesta di soccorso da parte di uno o più paesi tramite il Centro di monitoraggio e informazione, le autorità competenti e/o il punto di contatto dello Stato in cui l'emergenza è imminente o si è verificata informano senza ritardo il Centro di monitoraggio e informazione, servendosi dei canali di comunicazione stabiliti.

2. Se la Commissione viene informata di un'emergenza grave in un paese terzo che richieda l'intervento della protezione civile, il Centro di monitoraggio e informazione contatta le autorità competenti dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e gli altri servizi competenti della Commissione, allo scopo di informarli della situazione.

3. Attraverso i canali e le reti di comunicazione istituiti, il Centro di monitoraggio e informazione raccoglie e trasmette alle autorità competenti della protezione civile di tutti gli Stati partecipanti e/o ai loro punti di contatto le informazioni essenziali sugli allarmi rapidi (early warning).

4. Qualora si presentino rischi di conseguenze transfrontaliere, lo Stato colpito tiene informato dell'evoluzione della situazione il Centro di monitoraggio e informazione, il quale a sua volta comunica ogni eventuale evoluzione della situazione agli altri Stati partecipanti e ai competenti servizi della Commissione, aggiornando regolarmente tali informazioni.

Articolo 29

Richiesta di soccorso

1. Qualora venga richiesta l'assistenza del meccanismo comunitario, lo Stato partecipante o il paese terzo colpito da un'emergenza grave, indirizza al Centro di monitoraggio e informazione una richiesta ufficiale di assistenza della protezione civile.

2. Qualora in un paese terzo si verifichi un'emergenza grave, che richieda l'intervento della protezione civile, la Commissione può decidere di propria iniziativa di informare il paese terzo sulla disponibilità dell'assistenza della Comunità qualora ciò risulti necessario. Il Centro di monitoraggio e informazione della Commissione tiene regolarmente informato di ogni sviluppo lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

3. Lo Stato che richiede assistenza fornisce al Centro di monitoraggio e informazione tutte le informazioni pertinenti sulla situazione, su esigenze specifiche e in particolare sul sostegno richiesto e sul luogo in cui intervenire.

Se viene richiesta assistenza sotto forma di consulenze di esperti e/o di squadre e mezzi di intervento, lo Stato richiedente informa il Centro di monitoraggio e informazione dei tempi e del luogo di arrivo dell'assi-

▼B

stenza, e in merito al punto di contatto operativo in loco che gestisce l'emergenza.

4. Stabilito il coordinamento tra il Centro di monitoraggio e informazione e lo Stato richiedente, il Centro di monitoraggio e informazione trasmette la richiesta di intervento agli Stati partecipanti e, ove opportuno, consulta la banca dati sulle risorse e informa i competenti servizi della Commissione. Qualsiasi variazione della richiesta di intervento iniziale viene trasmessa immediatamente a tutti gli Stati partecipanti.

5. Sulla base della richiesta ufficiale, gli Stati partecipanti informano immediatamente il Centro di monitoraggio e informazione delle loro attuali capacità di prestare assistenza, indicandone la portata e le condizioni.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 sono immediatamente raccolte e trasmesse dal Centro di monitoraggio e informazione allo Stato richiedente e fornite agli altri Stati partecipanti.

7. Lo Stato richiedente informa il Centro di monitoraggio e informazione delle scelte da esso compiute in merito alle squadre e ai mezzi di intervento proposti.

8. Per quanto riguarda le squadre e i mezzi di intervento proposti, il Centro di monitoraggio e informazione informa gli Stati partecipanti delle scelte compiute dallo Stato richiedente. Gli Stati partecipanti che forniscono assistenza tengono regolarmente informato il Centro di monitoraggio e informazione sull'invio delle squadre e dei mezzi di intervento.

9. Per quanto riguarda le richieste di esperti, il Centro di monitoraggio e informazione:

a) sulla base della «banca dati degli esperti» di cui all'articolo 17, contatta gli Stati partecipanti, informandosi sulla disponibilità di esperti pronti a partire in missione, se necessario, entro tre ore dalla loro designazione;

b) previa consultazione con lo Stato richiedente, effettua una selezione tra gli esperti disponibili e ne informa gli Stati partecipanti;

c) prende immediatamente e direttamente contatto con gli esperti e li invia secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

d) sulla base della relazione aggiornata dello Stato richiedente, prepara una nota informativa per gli esperti e per i capi delle squadre di intervento prima del loro invio in missione.

10. Nel caso di un'emergenza grave in un paese terzo, il Centro di monitoraggio e informazione opera in stretta consultazione con lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e i competenti servizi della Commissione.

11. Lo Stato richiedente mette in funzione i mezzi disponibili che consentano il coordinamento dell'assistenza comunitaria inviata a livello nazionale e/o regionale, facilita l'attraversamento delle frontiere e assicura sostegno logistico.

Articolo 30

Direzione degli interventi

1. Nel caso di un'emergenza grave all'interno della Comunità, lo Stato richiedente dirige l'intervento di assistenza in conformità con l'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2001/792/CE, Euratom.

2. Nel caso di un'emergenza grave all'esterno della Comunità, le squadre di valutazione e di coordinamento svolgono i propri compiti in conformità con l'articolo 16. Il coordinamento è assicurato dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea o da un suo rappresentante designato.

▼B

Articolo 31

Interventi in paesi terzi

Nei paesi terzi, gli interventi di assistenza della Comunità possono essere condotti come un'operazione autonoma tra il paese terzo richiedente, il Centro di monitoraggio e informazione e il rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, o come parte di un intervento guidato dall'Unione europea o da un'organizzazione internazionale.

Articolo 32

Missioni degli esperti

1. Gli esperti inviati svolgono i compiti di cui all'articolo 16 e riferiscono regolarmente alle autorità dello Stato richiedente e al Centro di monitoraggio e informazione.

2. Il Centro di monitoraggio e informazione tiene informati gli Stati partecipanti dello svolgimento della missione degli esperti.

3. Per quanto riguarda lo svolgimento di missioni di esperti in paesi terzi, il Centro di risposta tiene informati sia la delegazione della Commissione europea nel paese colpito e il rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea che i competenti servizi della Commissione.

4. Lo Stato richiedente informa su base quotidiana il Centro di risposta dell'evoluzione delle attività in corso sul sito dell'emergenza.

5. Nel caso di un intervento in un paese terzo, il coordinatore capo informa su base quotidiana il Centro di risposta dell'evoluzione delle attività in corso sul sito dell'emergenza.

6. Il Centro di risposta raccoglie ed elabora tutte le informazioni pervenute e le distribuisce ai punti di contatto e alle autorità competenti di tutti gli Stati partecipanti.

Articolo 33

Smantellamento delle operazioni

1. Quando l'assistenza non è più necessaria o non può più essere fornita, lo Stato richiedente o qualunque degli Stati partecipanti che forniscono assistenza ne informano il Centro di monitoraggio e informazione e gli esperti e le squadre di intervento comunitari inviati. Lo smantellamento effettivo viene organizzato in maniera adeguata dallo Stato richiedente e dagli Stati partecipanti. Il Centro di monitoraggio e informazione ne viene informato.

2. Nei paesi terzi, il coordinatore capo riferisce al Centro di monitoraggio e informazione quando l'assistenza non è più necessaria o non può più essere fornita; quest'ultimo informa la delegazione della Commissione europea nel paese, il rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e i competenti servizi della Commissione. Il Centro di monitoraggio e informazione, in coordinamento con lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e lo Stato richiedente, garantisce l'effettivo smantellamento.

Articolo 34

Relazione e insegnamenti tratti

1. Le autorità competenti dello Stato richiedente e degli Stati partecipanti che hanno prestato assistenza, nonché gli esperti comunitari inviati, presentano le proprie conclusioni su tutti gli aspetti dell'inter-

▼B

vento al Centro di monitoraggio e informazione, che prepara una relazione di sintesi sull'assistenza prestata.

2. Il Centro di monitoraggio e informazione divulga gli insegnamenti tratti per valutare e migliorare gli interventi di soccorso di protezione civile.

Articolo 35

Costi

1. Salvo diversi accordi tra gli Stati interessati, lo Stato che richiede l'assistenza sostiene i costi dell'assistenza fornita dagli Stati partecipanti.

2. Lo Stato partecipante può, tenendo conto in particolare della natura dell'emergenza e delle proporzioni del danno, fornire assistenza in maniera totalmente o parzialmente gratuita. Tale Stato può inoltre rinunciare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute.

3. Se non altrimenti concordato, per tutta la durata dell'intervento, le squadre di soccorso degli Stati partecipanti sono alloggiate e mantenute dallo Stato membro richiedente e, all'eventuale esaurimento delle loro scorte, devono essere riapprovvigionate a spese di quest'ultimo. Tuttavia, le squadre di assistenza devono inizialmente essere logisticamente indipendenti e autosufficienti per un ragionevole periodo in funzione delle risorse impiegate e informano il Centro di monitoraggio e informazione in materia.

4. I costi per l'invio in missione di esperti comunitari vengono assunti conformemente all'articolo 20. La Commissione si fa carico di questi costi.

Articolo 36

Risarcimento dei danni

1. Salvi i casi di dolo o di colpa grave debitamente provati, lo Stato richiedente rinuncia a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti di uno Stato partecipante per i danni arrecati ai propri beni o al proprio personale in servizio, a condizione che i danni di cui trattasi siano conseguenza delle operazioni di soccorso previste dalla presente decisione.

2. In caso di danni subiti da terzi in conseguenza delle operazioni di soccorso, lo Stato richiedente e lo Stato partecipante cooperano per agevolare il risarcimento dei suddetti danni.

Articolo 37

Gli Stati partecipanti sono destinatari della presente decisione.

▼M1

ALLEGATO I

▼B

A norma dell'articolo 5

Modello di scheda del paese per _____ (paese)
in vista della creazione del Sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze (CECIS)

ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile [1]

Autorità nazionale competente: _____

Membro del comitato di gestione e regolamentazione

Nome		Cognome	
	Via		Località
	Codice postale		
Telefono		Fax	E-mail

(Per i supplenti si prega di compilare una tabella simile)

Informazioni sulle sedi dei punti di contatto da collegare al CECIS

Istituzione	
Via	
Località	
Codice postale	

	Capo del servizio operativo dell'organizzazione punto di contatto	Referente per le questioni tecniche	Responsabile locale della registrazione di sicurezza
Cognome			
Nome			
Telefono			
Fax			
E-mail:			

(Se vi sono più sedi inserire altre righe)

Ruolo e compiti

Ai fini dello sviluppo, della convalida e dell'attuazione del progetto PROCIV-NET fase I (CECIS), _____ (nome del paese) assume gli impegni indicati di seguito:

1. LIVELLO DI RETE

 Le sedi dell'autorità nazionale competente si collegheranno alla rete comune di comunicazione e informazione secondo le seguenti modalità (contrassegnare una casella):

 ☐ Accesso permanente off-net a TESTA II: si tratta di una connessione diretta tra la sede e l'Eurogate più vicino mediante una linea dedicata messa a disposizione dal provider di TESTA II (Equant). Il pacchetto comprende: a) una linea dedicata da 128 kbps; b) un back up su linea ISDN; c) un router Cisco 2610 IP Plus; d) una manutenzione di terzo livello (24 ore x 7 giorni con MTTR - tempo medio di riparazione - di 4 ore). I costi stimati sono indicati di seguito:

 — oneri di installazione forfettari in base all'offerta di Equant allegata. Si tratta di costi sovvenzionati dalla Commissione europea,

 — oneri ricorrenti (frequenza annua) in base all'offerta di Equant allegata. Si tratta di costi sovvenzionati dalla Commissione europea nel primo anno di funzionamento; negli anni successivi dovranno invece essere sostenuti dall'autorità nazionale competente.

[1] GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

▼B

Il Service Level Agreement relativo al servizio TESTA II contiene disposizioni sulla qualità del servizio per questo tipo di connessione (2).

☐ Accesso permanente a TESTA II tramite la rete nazionale per _____ (nome del paese).

Precisare la data alla quale le sedi dei punti di contatto indicati saranno collegate alla rete nazionale: _____ (data o dicitura o «già collegate»).

In funzione della scelta effettuata il personale tecnico autorizzato effettuerà tutti i necessari interventi correttivi per garantire l'operatività dell'interconnessione in base al piano del progetto.

La Commissione si accerterà che tutte le persone coinvolte nelle attività di sviluppo, convalida e messa in funzione siano in possesso del nulla osta necessario per trattare almeno le informazioni classificate «EU CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE» ai sensi della decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3).

2. LIVELLO DI APPLICAZIONE

Le postazioni di lavoro del personale autorizzato ad accedere al CECIS disporranno delle apparecchiature indicate di seguito:

— Un browser standard (Microsoft Internet Explorer o Netscape — versione 5.0 o più recente)

— Un cliente e-mail SMTP standard compatibile con il protocollo di sicurezza SSL.

3. LIVELLO DI SICUREZZA

La sicurezza della posta elettronica e delle sessioni di lavoro sarà garantita tramite l'infrastruttura a chiave pubblica di IDA, compatibile con il protocollo SSL. A tal fine l'autorità nazionale competente, per ogni sede collegata al sistema comune di comunicazione e informazione, assume gli impegni indicati di seguito:

nominare un responsabile locale della registrazione di sicurezza.

— garantire che il browser e i sistemi di posta elettronica installati possano avvalersi di meccanismi di crittografia SSL a 128 bit.

4. PROGRAMMAZIONE DELLA FASE DI MESSA IN FUNZIONE

Come indicato nel relativo piano di attuazione completa (GIP), i livelli di rete, di applicazione e di sicurezza saranno sviluppati e messi in funzione sotto la responsabilità della Commissione europea sulla base del programma di lavoro definito per il progetto. Nella fase di messa in funzione i punti di contatto amministrativi e tecnici a livello locale saranno a disposizione dei rispettivi contraenti incaricati dello sviluppo e della messa in funzione per fornire loro l'assistenza necessaria.

ACCORDO

Accettiamo quanto fin qui indicato e ci impegniamo:

— a fornire alla Commissione europea tutte le informazioni e l'assistenza necessarie nelle fasi di sviluppo e messa in funzione del progetto intitolato «PROCIV-NET» fase I,

— a garantire la disponibilità delle risorse di bilancio necessarie al funzionamento della connessione con TESTA II dopo il primo anno di funzionamento (in caso di scelta della prima modalità di connessione).

Membro del comitato di gestione e regolamentazione:

.....
(Firma)

.....
(Data)

(2) Il testo è disponibile su richiesta e sul sito web di IDA all'indirizzo: http://europa.eu.int/ISPO/ida
(3) GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 1.

▼B

Direttore generale:

.....
(Firma)

.....
(Data)

(Questa firma è necessaria in caso di scelta della modalità «Accesso permanente off-net a TESTA II», che comporta la disponibilità di risorse di bilancio dopo il primo anno di funzionamento).

Inviare una copia firmata per posta convenzionale o fax all'unità Protezione civile e incidenti ambientali, DG Ambiente, Commissione europea. Inviare inoltre una copia per posta elettronica all'indirizzo civil-protection@cec.eu.int

▼M1

ALLEGATO II

Requisiti generali per i moduli di protezione civile europei [1]

1. **Pompaggio ad alta capacità**

Compiti	— Garantire il pompaggio: • nelle zone alluvionate; • al fine di contribuire alle operazioni antincendio fornendo acqua.
Capacità	— Garantire il pompaggio con pompe mobili di media ed elevata capacità che dispongono di: • una capacità complessiva pari ad almeno 1 000 m^3/ora, e • una capacità inferiore che permetta il pompaggio ad una differenza di altezza di 40 metri. — Capacità di: • operare in zone e terreni non facilmente accessibili, • pompare acqua fangosa contenente al massimo il 5 % di elementi solidi che presentano particelle di dimensioni fino a 40 mm, • pompare acqua di temperatura massima pari a 40 °C per gli interventi più lunghi, • portare acqua ad una distanza di 1 000 metri.
Componenti principali	— Pompe di media ed elevata capacità. — Tubi flessibili e raccordi compatibili con varie norme, compresi quelli tipo Storz. — Personale sufficiente per svolgere i compiti, se necessario anche su base continuativa.
Autonomia	— Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a i).
Approntamento	— Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta. — Capacità di mobilitazione per un periodo massimo di 21 giorni.

2. **Depurazione dell'acqua**

Compiti	— Fornire acqua potabile, estratta da fonti idriche superficiali, conforme alle norme applicabili e almeno alle norme fissate dall'OMS. — Effettuare il controllo della qualità dell'acqua nel punto di uscita dall'impianto di depurazione.
Capacità	— Depurare 225 000 litri di acqua al giorno. — Garantire una capacità di stoccaggio equivalente all'acqua prodotta in mezza giornata.
Componenti principali	— Unità mobile di depurazione. — Unità mobile di stoccaggio. — Laboratorio da campo mobile. — Raccordi compatibili con varie norme, compresi quelli tipo Storz. — Personale sufficiente a svolgere i compiti, se necessario anche su base continuativa.
Autonomia	— Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a i).

[1] L'elenco dei moduli per la protezione civile e i relativi requisiti stabiliti nella presente decisione possono essere modificati per includere altri tipi di moduli per la protezione civile che tengano conto dell'esperienza acquisita con il meccanismo.

▼M1

Approntamento	— Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta. — Capacità di mobilitazione per un periodo massimo di 12 settimane.

3. **Operazioni di ricerca e salvataggio di media scala in ambito urbano**

Compiti	— Cercare, localizzare e soccorrere vittime (1) imprigionate sotto le macerie (ad esempio nel caso di crollo di edifici e incidenti nel settore dei trasporti). — Fornire interventi di primo soccorso fino al trasferimento degli infortunati per un ulteriore trattamento.
Capacità	— Il modulo dovrebbe essere in grado di svolgere gli interventi indicati di seguito, tenendo conto di linee guida internazionali riconosciute, come quelle dell'INSARAG: • ricerca con unità cinofile e/o apparecchiature tecniche per la ricerca di persone, • interventi di salvataggio, compreso il sollevamento, • taglio del cemento, • utilizzo di corde di lancio, • opere di puntellazione di base, • localizzazione di sversamenti di sostanze pericolose e interventi di isolamento (2), • rianimazione cardiopolmonare avanzata (interventi ALS) (3). — Capacità di operare 24 ore al giorno in un sito per 7 giorni.
Componenti principali	— Gestione (comando, collegamento/coordinamento, pianificazione, mezzi di comunicazione/rendicontazione, valutazione/analisi, sicurezza). — Ricerca (ricerca con mezzi tecnici o unità cinofile, rilevamento di sversamenti di sostanze pericolose e relativo isolamento). — Soccorso (rottura di materiali e apertura di varchi, taglio, sollevamento e spostamento, opere di puntellazione, utilizzo di corde di lancio). — Interventi medici, compresa la cura dei pazienti e del personale delle squadre e delle unità cinofile utilizzate nelle ricerche.
Autonomia	— Almeno 7 giorni di attività. — Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a i).
Approntamento	— Il modulo deve poter essere operativo nel paese colpito nell'arco di 32 ore.

(1) Persone vive.
(2) Capacità di base, capacità più estese figurano nel modulo «Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare».
(3) Interventi sui pazienti (primo soccorso e stabilizzazione medica) dal momento in cui si ha accesso all'infortunato fino al suo trasferimento.

4. **Operazioni di ricerca e salvataggio su vasta scala in ambito urbano**

Compiti	— Cercare, localizzare e soccorrere vittime (1) imprigionate sotto le macerie (ad esempio nel caso di crollo di edifici e incidenti nel settore dei trasporti). — Fornire interventi di primo soccorso fino al trasferimento degli infortunati per un ulteriore trattamento.

▼M1

Capacità	— Il modulo dovrebbe essere in grado di svolgere gli interventi indicati di seguito, tenendo conto di linee guida internazionali riconosciute, come quelle dell'INSARAG: • ricerca con unità cinofile e apparecchiature tecniche per la ricerca di persone, • interventi di salvataggio, compreso il sollevamento di carichi pesanti, • taglio di cemento armato e acciaio strutturale, • utilizzo di corde di lancio, • opere di puntellazione di base, • localizzazione di sversamenti di sostanze pericolose e interventi di isolamento ([2]), • rianimazione cardiopolmonare avanzata (interventi ALS) ([3]). — Capacità di operare 24 ore al giorno su più di un sito per 10 giorni.
Componenti principali	— Gestione (comando, collegamento/coordinamento, pianificazione, mezzi di comunicazione/rendicontazione, valutazione/analisi, sicurezza). — Ricerca (ricerca con mezzi tecnici o unità cinofile, rilevamento di sversamenti di sostanze pericolose e relativo isolamento). — Soccorso (rottura di materiali e apertura di varchi, taglio, sollevamento e spostamento, opere di puntellazione, utilizzo di corde di lancio). — Interventi medici, compresa la cura dei pazienti e del personale delle squadre e delle unità cinofile utilizzate nelle ricerche ([4]).
Autonomia	— Almeno 10 giorni di attività. — Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a i).
Approntamento	— Il modulo deve poter essere operativo nel paese colpito nell'arco di 48 ore.

([1]) Persone vive.
([2]) Capacità di base, capacità più estese figurano nel modulo «Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare».
([3]) Interventi sui pazienti (primo soccorso e stabilizzazione medica) dal momento in cui si ha accesso all'infortunato fino al suo trasferimento.
([4]) Soggetti a condizioni di autorizzazione medica e veterinaria.

5. **Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei (elicotteri)**

Compiti	— Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione con mezzi aerei.
Capacità	— Tre elicotteri con una capacità di 1 000 litri ciascuno. — Capacità di effettuare interventi continuativi.
Componenti principali	— Tre elicotteri con relativo equipaggio, per garantire che almeno due di essi siano sempre operativi. — Personale tecnico. — 4 secchi per l'acqua o 3 kit di sgancio. — 1 set per la manutenzione. — 1 set di pezzi di ricambio. — 2 verricelli. — Apparecchiature di comunicazione.
Autonomia	— Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettere f) e g).

▼M1

Approntamento	— Disponibilità a partire al massimo entro 3 ore dall'accettazione dell'offerta.

6. **Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei (aerei)**

Compiti	— Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione con mezzi aerei.
Capacità	— Due aerei con una capacità di 3 000 litri ciascuno. — Capacità di effettuare interventi continuativi.
Componenti principali	— Due aerei. — Tre membri di equipaggio. — Personale tecnico. — Set per manutenzione sul campo. — Apparecchiature di comunicazione.
Autonomia	— Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettere f) e g).
Approntamento	— Disponibilità a partire al massimo entro 3 ore dall'accettazione dell'offerta.

7. **Posto medico avanzato**

Compiti	— Procedere alla selezione (triage) dei pazienti sul sito del disastro. — Stabilizzare le condizioni del paziente e prepararlo per il trasferimento verso la struttura sanitaria più consona perché sia sottoposto al trattamento definitivo.
Capacità	— Procedere al triage di almeno 20 pazienti all'ora. — Disporre di una équipe medica in grado di stabilizzare 50 pazienti in 24 ore di attività, operando in due turni. — Disporre di forniture sufficienti al trattamento di 100 pazienti con lesioni lievi nell'arco di 24 ore.
Componenti principali	— Equipe medica per ogni turno di 12 ore: • triage: 1 infermiere(a) e 1 medico, • cure intensive: 1 medico e 1 infermiere(a), • lesioni gravi che non comportano pericolo di vita: 1 medico e 2 infermieri(e), • evacuazione: 1 infermiere(a), • personale specializzato di supporto: 4. — Tende: • tenda(e) con zone collegate tra loro destinate al triage, al trattamento medico e all'evacuazione, • tenda(e) per il personale. — Postazione di comando. — Deposito logistico e per le forniture mediche.
Autonomia	— Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a i).

▼M1

Approntamento	— Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta. — Il modulo deve poter essere operativo 1 ora dopo l'arrivo sul posto.

8. **Posto medico avanzato con unità chirurgica**

Compiti	— Procedere alla selezione (triage) dei pazienti sul sito del disastro. — Effettuare interventi chirurgici per limitare i danni alle funzioni vitali. — Stabilizzare le condizioni del paziente e prepararlo per il trasferimento verso la struttura sanitaria più consona perché sia sottoposto al trattamento definitivo.
Capacità	— Procedere al triage di almeno 20 pazienti all'ora. — Disporre di una équipe medica in grado di stabilizzare 50 pazienti in 24 ore di attività, operando in due turni. — Disporre di una équipe chirurgica in grado di effettuare interventi chirurgici per limitare i danni alle funzioni vitali su 12 pazienti in 24 ore, operando in due turni. — Disporre di forniture sufficienti al trattamento di 100 pazienti con lesioni lievi nell'arco di 24 ore.
Componenti principali	— Équipe medica per ogni turno di 12 ore: • triage: 1 infermiere(a) e 1 medico, • cure intensive: 1 medico e 1 infermiere(a), • chirurgia: 3 chirurghi, 2 infermieri(e) di sala operatoria, 1 anestesista, 1 infermiere(a) anestesista, • lesioni gravi che non comportano pericolo di vita: 1 medico e 2 infermieri(e), • evacuazione: 1 infermiere(a), • personale specializzato di supporto: 4. — Tende: • tenda(e) con zone collegate tra loro destinate al triage, al trattamento medico e all'evacuazione, • tenda(e) per gli interventi chirurgici, • tenda(e) per il personale. — Postazione di comando. — Deposito logistico e per le forniture mediche.
Autonomia	— Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a i).
Approntamento	— Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta. — Il modulo deve poter essere operativo 1 ora dopo l'arrivo sul posto.

9. **Ospedale da campo**

Compiti	— Fornire un trattamento medico e traumatologico iniziale o di follow-up, tenuto conto di linee guida internazionali riconosciute per l'utilizzo di ospedali da campo stranieri, come quelle dell'Organizzazione mondiale della sanità o della Croce rossa.
Capacità	— 10 posti letto per pazienti colpiti da gravi traumi, con possibilità di aumentare la capacità.
Componenti principali	— Équipe medica per: • il triage, • le cure intensive, • gli interventi chirurgici,

▼M1

	• il trattamento di lesioni gravi che non comportano pericolo di vita, • l'evacuazione, • personale specializzato di supporto, • l'équipe deve comprendere almeno un medico generico, medici di pronto soccorso, un ortopedico, pediatra, anestesista/rianimatore, farmacista, ostetrico(a), un responsabile sanitario, un tecnico di laboratorio, un tecnico radiologo. — Tende: • tende adatte per lo svolgimento delle attività mediche, • tende per il personale. — Postazione di comando. — Deposito logistico e per le forniture mediche.
Autonomia	— Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a i).
Approntamento	— Disponibilità a partire al massimo 7 giorni dopo la richiesta. — Il modulo deve poter essere operativo 3 ore dopo l'arrivo sul posto. — Il modulo deve poter essere operativo per almeno 15 giorni.

10. **Evacuazione sanitaria delle vittime di una catastrofe con mezzi aerei**

Compiti	— Trasportare le vittime di una catastrofe verso strutture sanitarie affinché siano sottoposte a trattamento medico.
Capacità	— Capacità di trasporto di 50 persone ogni 24 ore. — Capacità di effettuare voli diurni e notturni.
Componenti principali	— Elicotteri/aerei con barelle.
Autonomia	— Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettere f) e g).
Approntamento	— Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

11. **Ricovero di emergenza temporaneo**

Compiti	— Fornire un ricovero di emergenza temporaneo, compresi i servizi minimi, in particolare nelle prime fasi di una catastrofe in coordinamento con le strutture esistenti, le autorità locali e le organizzazioni internazionali fino al trasferimento alle autorità locali o alle organizzazioni umanitarie, nei casi in cui sia necessario mantenere la capacità per periodi più lunghi. — In caso di trasferimento, formare il personale interessato (locale e/o internazionale) prima del ritiro del modulo.
Capacità	— Campo equipaggiato per accogliere fino a 250 persone.
Componenti principali	— Tenuto conto di linee guida internazionali riconosciute, come le linee guida Sphere: • tende dotate di riscaldamento (in clima invernale) e letti da campo con sacchi a pelo e/o coperte, • generatori di elettricità e illuminazione, • impianti igienico-sanitari, • distribuzione di acqua potabile conforme alle norme fissate dall'OMS, • ricovero per lo svolgimento di attività sociali di base (possibilità di riunirsi).

▼M1

Autonomia	— Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a i).
Approntamento	— Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta. — In genere la missione dovrebbe durare al massimo 4 settimane, tenuto conto, se opportuno, dell'avvio di un eventuale processo di trasferimento.

12. **Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN)**

Compiti	— Svolgere o confermare la valutazione iniziale, comprese: • la descrizione dei pericoli o dei rischi, • la delimitazione dell'area contaminata, • la valutazione o la conferma delle misure di protezione già adottate. — Svolgere un campionamento professionale. — Delimitare l'area contaminata. — Fornire una previsione sull'evoluzione della situazione, monitorare, procedere ad una valutazione dinamica dei rischi, fornendo anche raccomandazioni riguardanti l'eventuale necessità di dare l'allerta o di adottare altri provvedimenti. — Fornire un supporto per l'immediata riduzione dei rischi.
Capacità	— Individuazione dei rischi chimici e rilevamento del rischio di radiazione utilizzando una combinazione di apparecchiature portatili, mobili e di laboratorio: • capacità di rilevare radiazioni alfa, beta e gamma e di individuare gli isotopi più comuni, • capacità di individuare e, se possibile, effettuare analisi semiquantitative su sostanze chimiche industriali tossiche comuni e agenti riconosciuti utilizzati a scopi bellici. — Capacità di prelevare, manipolare e preparare campioni biologici, chimici e radioattivi per procedere ad ulteriori analisi in altro luogo ([1]). — Capacità di applicare un modello scientifico adeguato alla previsione dei pericoli e di confermare tale modello con un monitoraggio in continuo. — Fornire un supporto per la riduzione immediata del rischio: • contenimento del rischio, • neutralizzazione del rischio, • fornitura di un supporto tecnico ad altre squadre o moduli.
Componenti principali	— Laboratorio chimico e radiologico mobile da campo. — Apparecchiature di rilevamento portatili o mobili. — Apparecchiature per il campionamento sul campo. — Sistemi di modellizzazione della dispersione. — Stazione meteorologica mobile. — Materiale per delimitare le aree contaminate. — Documentazione di riferimento e accesso alle fonti designate di competenza scientifica. — Contenimento in sicurezza dei campioni e dei rifiuti. — Strutture per la decontaminazione del personale. — Adeguati dispositivi di protezione e per il personale in caso di inter-

▼M1

	venti in ambiente contaminato e/o in carenza di ossigeno, comprese, se necessario, tute antigas. — Fornitura di apparecchiature tecniche per il contenimento e la neutralizzazione del rischio.
Autonomia	— Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a i).
Approntamento	— Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

([1]) Se possibile, questa operazione deve tener conto delle esigenze dello Stato richiedente in materia di prove.

13. **Ricerca e soccorso nel corso di eventi NBCR**

Compiti	— Interventi speciali di ricerca e salvataggio con indumenti di protezione.
Capacità	— Interventi speciali di ricerca e salvataggio con indumenti di protezione, secondo i requisiti fissati per i moduli di ricerca e salvataggio in ambito urbano su media scala o su vasta scala, come opportuno. — Tre persone che operino in contemporanea nella zona critica. — Interventi continui per 24 ore.
Componenti principali	— Materiale per delimitare le aree contaminate. — Contenimento in sicurezza dei rifiuti. — Strutture per la decontaminazione del personale e delle persone tratte in salvo. — Adeguati dispositivi di protezione e per il personale in caso di interventi di ricerca e soccorso in ambiente contaminato, secondo i requisiti fissati per i moduli di ricerca e salvataggio in ambito urbano su media scala o su vasta scala, come opportuno. — Fornitura di apparecchiature tecniche per il contenimento e la neutralizzazione del rischio.
Autonomia	— Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a i).
Approntamento	— Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

▼M1

ALLEGATO III

Requisiti generali per le squadre di supporto all'assistenza tecnica

Compiti	— Fornire o provvedere al: • supporto alle mansioni d'ufficio, • supporto alle telecomunicazioni, • supporto all'approvvigionamento, • supporto al trasporto in loco.
Capacità	— Capacità di coadiuvare una squadra incaricata della valutazione e/o del coordinamento o un centro di coordinamento delle operazioni sul posto o di essere associata ad un modulo di protezione civile di cui all'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, lettera c).
Componenti principali	— Le componenti di supporto indicate di seguito, in grado di consentire tutte le funzioni di un centro di coordinamento delle operazioni sul posto, tenendo conto di linee guida internazionali riconosciute come quelle dell'ONU: • supporto alle mansioni d'ufficio, • apparecchiature di supporto alle telecomunicazioni, • apparecchiature di supporto all'approvvigionamento, • supporto al trasporto in loco.
Approntamento	— Disponibilità a partire al massimo 12 ore dopo la richiesta.